



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITTORIO VENETO 2°
“A. ZANZOTTO”**

Via Vittorio Emanuele II, 3 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) C.F. 84000960264 - C.M. TVIC854004
☎ e Fax 0438/554722- 946112 - TVIC854004@istruzione.it - TVIC854004@pec.istruzione.it - www.icvittorioveneto2.it

REGOLAMENTO
IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

Visto il D. Lgs. 165/2001;
Visto il D. Lgs. 297/1994, art. 10;
Visto il D.P.R. 279/1999, artt. 3, 4, e 8;
Visto il vigente CCNL Comparto Scuola
Visti gli artt. 2047 e 2048 c.c., disciplinanti la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori;
Visto l'art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017;
Considerata la necessità di procedere all'adozione di una regolamentazione in materia di disciplina dell'uscita da scuola degli alunni;

È EMANATO

il presente Regolamento.

1. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, avvalendosi della norma di legge, possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita in autonomia da scuola dei propri figli, compilando l'apposito modulo.
2. Il Dirigente scolastico, sentiti i docenti, prende atto di tale autorizzazione ma può opporre motivato diniego in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori.
3. L'autorizzazione dei genitori esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza e si considera comprensiva dei seguenti casi:
 - utilizzo del minore, di un mezzo di locomozione proprio
 - utilizzo del servizio di trasporto pubblico
 - utilizzo del servizio di trasporto scolastico.In particolare, in tali casi il personale scolastico è esonerato dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
4. Nel caso in cui i genitori intendano autorizzare l'Istituto a consentire la sola fruizione in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, tale limitazione dell'autorizzazione deve essere espressamente formulata con apposita dichiarazione sottoscritta.
5. Ogni altra limitazione all'autorizzazione deve essere espressamente formulata con apposita dichiarazione sottoscritta.
6. L'esonero si applica anche in caso di:
 - variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali...);
 - attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF
 - svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione.
7. Si ritiene opportuno che l'autorizzazione riguardi alunni frequentanti la classe quinta della scuola primaria e le classi della scuola secondaria.

Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione mediante l'Albo on line dell'Istituzione scolastica e sul sito web della scuola.